



NOTAIO
Gianfranco Benetti
Via Torino, 77
20089 Rozzano (MI)

N. 33788 di Repertorio ----- N. 11224 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette luglio duemilaquindici.

7 luglio 2015

In Milano Via Rugabella n. 1,

avanti a me dottor Gianfranco Benetti Notaio residente in

Rozzano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- **FRANCO ANNA TERESA** nata a Caneva il 3 gennaio 1947 e

residente a Milano in Via Cannero n. 11, codice fiscale: FRN

NTR 47A43 B598I;

- **MESSINA FRANCESCO** nato a Milano il 9 gennaio 1941 e

residente a Milano in Via Teramo n. 30, codice fiscale: MSS

FNC 41A09 F205A;

- **DEVOTI MARIA** nata a Borgonovo Val Tidone il 9 novembre 1941

e residente a Milano in Viale Lucania n. 22, codice fiscale:

DVT MRA 41S49 B025W;

- **CECCUCCI ROBERTO RICCARDO** nato a Milano il 12 febbraio 1962

e residente a Milano in Via Pisanello n. 4, codice fiscale:

CCC RRT 62B12 F205Y;

- **GORLIN ROSA LUCIA** nata a Valdagno il 13 dicembre 1946 e

residente a Segrate in Via Enrico Mattei n. 6, codice

fiscale: GRL RLC 46T53 L551Z;

- **TERRANOVA VINCENZO** nato a Milano il 29 aprile 1940 e

**Registrato a Milano 4
il 10/07/2015
al n. 28754
serie 1T
Euro 356,00**

residente a Milano in Via Felice Perussia n. 4, codice

fiscale: TRR VCN 40D29 F205K;

tutti cittadini italiani.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue.

1) E' costituita tra i signori **FRANCO ANNA TERESA, MESSINA**

FRANCESCO, DEVOTI MARIA, CECCUCCI ROBERTO RICCARDO, GORLIN

ROSA LUCIA e **TERRANOVA VINCENZO**, ai sensi dell'art. 36 e

seguenti del Codice Civile, un'Associazione denominata:

"ORDINE FRANCESCO SECOLARE - FRATERNITA' SACRO CUORE SAN

RAFFAELE"

in breve anche **"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele"**.

2) L'Associazione ha sede in Milano, viale Piave n. 2, presso

il Convento dei Frati Cappuccini.

3) L'Associazione ha durata illimitata.

4) L'Associazione, ispirandosi ai principi che regolano

l'Ente ecclesiastico "Ordine Franciscano Secolare d'Italia"

ed in comunione vitale e reciproca con l'intera famiglia

Franciscana (Primo e Secondo Ordine), ha lo scopo di:

1. vivere il Vangelo di Cristo nel mondo secondo la Regola di

San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia, nella fedeltà alla

Chiesa Cattolica e divulgare il carisma Franciscano;

2. aiutare la crescita spirituale dei propri membri e la loro

azione apostolica nella vita di ogni giorno, alla maniera di

San Francesco in ottemperanza a quanto indicato dalla Regola

e dalle Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano

Secolare (anche con attività di assistenza e volontariato in

favore di persone, gruppi di persone, popolazioni bisognose,

fragili e indifese) e promuovere la vocazione francescana

anche di altri fedeli;

3. effettuare beneficenza diretta a soggetti in difficoltà

economica, occupazionale o di altro tipo e per opere

assistenziali ed effettuare beneficenza indiretta nei

confronti di Enti non lucrativi, Associazioni, Fraternità OFS

di ogni livello, o altri Ordini religiosi che operano negli

stessi settori e aventi medesime finalità, nonché nei settori

previsti dall'art. 10 D.Lgs. 460/97.

5) L'Associazione promuove, svolge, organizza:

- attività formative (anche mediante corsi, incontri,

conferenze, ritiri, esercizi spirituali ed altre iniziative

analoghe) in ambito religioso, sociale ed etico-sociale per

promuovere la crescita spirituale e di apostolato attivo dei

propri membri nelle rispettive realtà quotidiane e negli

impegni propri della condizione di ciascuno (in famiglia, nel

lavoro, nella realtà ecclesiale, nella società civile e nella

vita pubblica) e la vocazione francescana. Tali attività

potranno essere aperte anche ad altri fedeli che aspirano a

conoscere o vivere anch'essi il Vangelo alla scuola di san

Francesco;

- attività sussidiarie culturali, di comunicazione,

	pubblicizzazione, studio, approfondimento e ricerca per la	
	conoscenza e la divulgazione della spiritualità francescana e	
	dei suoi valori (tra cui la comunione eucaristica, la	
	fratellanza, la giustizia, la pace, la salvaguardia e il	
	rispetto del creato e di tutte le creature, il dialogo anche	
	interreligioso, la tutela della vita e della famiglia, il	
	rispetto della dignità umana) nonché di opere e attività	
	concrete della famiglia francescana e della dottrina e del	
	Magistero della Chiesa Cattolica; notiziari, editoriali a	
	carattere culturale, formativo ed informativo;	
	- attività missionarie e connesse di natura informativa e	
	formativa, per favorire, anche e soprattutto nei membri e nei	
	fedeli laici, l'annuncio e la testimonianza del Vangelo con	
	la vita anche in terre di missione e per incentivare il	
	volontariato e le attività caritative;	
	- attività di raccolta fondi, anche organizzando, per gli	
	scopi di cui al punto 3 dell'art. 2 dello Statuto, banchetti	
	con offerta di prodotti ed altri eventi anche culturali,	
	musicali, gastronomici, di intrattenimento, sportivi;	
	- attività di accoglienza e assistenza in favore di persone	
	svantaggiate, deboli e bisognose (ivi comprese anche ragazze	
	madri e minori, anziani, malati); promozione, attuazione e	
	sostegno di progetti e iniziative volte alla tutela della	
	famiglia, dei minori, degli anziani, dei malati, delle	
	persone diversamente abili e in generale dei più indifesi	

(anche in paesi colpiti da calamità, guerre, miseria);

- pellegrinaggi per la crescita spirituale dei propri membri,

aperti anche ai frequentatori della Chiesa del Sacro Cuore e

ad altri fedeli e simpatizzanti e ai componenti di altre

fraternità;

- ogni altra attività di promozione a attuazione dei valori

del Vangelo che sia in sintonia con gli scopi.

Per il perseguimento delle sue finalità, l' "OFS Fraternità

Sacro Cuore San Raffaele" collabora con altre fraternità, con

gruppi, movimenti ed associazioni ecclesiali, i giovani, i

singoli, le famiglie, le istituzioni laiche e confessionali,

strutture educative e sociali nonché con le altre componenti

della famiglia francescana.

Per il raggiungimento dei propri scopi associativi,

l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e

immobiliari che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle

leggi vigenti.

6) In deroga a quanto previsto dagli artt. 6 e 10 dello

Statuto dell'Associazione viene nominato, fino all'elezione

degli organi sociali da parte della prima assemblea elettiva

che sarà convocata entro il 30 (trenta) giugno 2016

(duemilasedici), un Consiglio composto da sei membri in

persona dei signori **FRANCO ANNA TERESA, MESSINA FRANCESCO,**

CECCUCCI ROBERTO RICCARDO, DEVOTI MARIA e GORLIN ROSA LUCIA,

tutti sopra generalizzati, e della signora **BORELLI NATALINA**

LAURETTA nata a Calvignasco il 10 maggio 1948 e residente a

Milano in Via Nicola Palmieri n. 19, codice fiscale: BRL NLN

48E50 B448M. In particolare:

- la signora FRANCO ANNA TERESA viene nominata Ministro;

- il signor MESSINA FRANCESCO viene nominato Vice Ministro e

responsabile formazione novizi;

- il signor CECCUCCI ROBERTO RICCARDO viene nominato

Tesoriere;

- la signora DEVOTI MARIA viene nominata Segretaria;

- la signora BORELLI NATALINA LAURETTA viene nominata

responsabile della liturgia.

I signori FRANCO ANNA TERESA, MESSINA FRANCESCO, CECCUCCI

ROBERTO RICCARDO, DEVOTI MARIA e GORLIN ROSA LUCIA dichiarano

di accettare la carica e l'insussistenza a proprio carico di

cause di ineleggibilità o di decadenza.

7) Per il primo esercizio sociale, che si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici), è prevista una

quota associativa annuale di Euro 80,00 (ottanta virgola zero

zero), che i presenti dichiarano di aver già provveduto a

versare nelle casse dell'Associazione, ed il patrimonio

iniziale dell'Associazione è, pertanto, pari ad euro 480,00

(quattrocentottanta virgola zero zero).

Le quote associative annuali concorrono a formare il

patrimonio dell'Associazione unitamente alle altre entrate

previste dall'art 4 dall'allegato Statuto.

8) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia, nonché alle norme dettate da Regola, Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare e Rituale approvati dalla Santa Sede ed alle norme del Diritto Canonico, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile.

9) Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono tutte a carico dell'Associazione qui costituita.

10) L'Associazione è retta dallo Statuto composto da **18 (diciotto)** articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciannove, omessa la lettura di quanto allegato per espressa concorde volontà delle parti stesse.

Consta il presente atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio per sette pagine intere e parte della ottava fin qui.

F.TO ANNA TERESA FRANCO

F.TO MESSINA FRANCESCO

F.TO MARIA DEVOTI

F.TO ROBERTO RICCARDO CECCUCCI

F.TO ROSA LUCIA GORLIN

F.TO TERRANOVA VINCENZO

F.TO GIANFRANCO BENETTI, NOTAIO

Allegato "A" al n. 33788/11224 di Repertorio

STATUTO

dell'ORDINE FRANCESCO SECOLARE - FRATERNITA' SACRO CUORE

SAN RAFFAELE

ART. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita l'associazione, avente scopo di religione e di culto e non avente scopo di lucro, denominata

"ORDINE FRANCESCO SECOLARE - FRATERNITA' SACRO CUORE SAN

RAFFAELE"

in breve anche **"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele"**,

con sede in Milano, viale Piave n. 2, presso il Convento dei Frati Cappuccini.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione, ispirandosi ai principi che regolano l'Ente ecclesiastico "Ordine Francese Secolare d'Italia" ed in comunione vitale e reciproca con l'intera famiglia Francese (Primo e Secondo Ordine), ha lo scopo di:

1. vivere il Vangelo di Cristo nel mondo secondo la Regola di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia, nella fedeltà alla Chiesa Cattolica e divulgare il carisma Francese;

2. aiutare la crescita spirituale dei propri membri e la loro azione apostolica nella vita di ogni giorno, alla maniera di San Francesco in ottemperanza a quanto indicato dalla Regola e dalle Costituzioni Generali dell'Ordine Francescano Secolare (di seguito CCGG) (anche con attività di assistenza e volontariato in favore di persone, gruppi di persone, popolazioni bisognose, fragili e indifese) e promuovere la vocazione francescana anche di altri fedeli;

3. effettuare beneficenza diretta a soggetti in difficoltà economica, occupazionale o di altro tipo e per opere assistenziali ed effettuare beneficenza indiretta nei confronti di Enti non lucrativi, Associazioni, Fraternità OFS di ogni livello, o altri Ordini religiosi che operano negli stessi settori e aventi medesime finalità, nonché nei settori previsti dall'art. 10 D.Lgs. 460/97.

Art. 3 - ATTIVITA'

3.1 L'Associazione promuove, svolge, organizza:

- attività formative (anche mediante corsi, incontri, conferenze, ritiri, esercizi spirituali ed altre iniziative analoghe) in ambito religioso, sociale ed etico-sociale per promuovere la crescita spirituale e di apostolato attivo dei propri membri nelle rispettive realtà quotidiane e negli impegni propri della condizione di ciascuno (in famiglia, nel lavoro, nella realtà ecclesiale, nella società civile e nella vita pubblica) e la vocazione francescana. Tali attività

potranno essere aperte anche ad altri fedeli che aspirano a

conoscere o vivere anch'essi il Vangelo alla scuola di San

Francesco;

- attività sussidiarie culturali, di comunicazione,

pubblicizzazione, studio, approfondimento e ricerca per la

conoscenza e la divulgazione della spiritualità francescana e

dei suoi valori (tra cui la comunione eucaristica, la

fratellanza, la giustizia, la pace, la salvaguardia e il

rispetto del creato e di tutte le creature, il dialogo anche

interreligioso, la tutela della vita e della famiglia, il

rispetto della dignità umana) nonché di opere e attività

concrete della famiglia francescana e della dottrina e del

Magistero della Chiesa Cattolica; notiziari, editoriali a

carattere culturale, formativo ed informativo;

- attività missionarie e connesse di natura informativa e

formativa, per favorire, anche e soprattutto nei membri e nei

fedeli laici, l'annuncio e la testimonianza del Vangelo con

la vita anche in terre di missione e per incentivare il

volontariato e le attività caritative;

- attività di raccolta fondi, anche organizzando, per gli

scopi di cui al punto 3 dell'art. 2 del presente Statuto,

banchetti con offerta di prodotti ed altri eventi anche

culturali, musicali, gastronomici, di intrattenimento,

sportivi;

- attività di accoglienza e assistenza in favore di persone

svantaggiate, deboli e bisognose (ivi comprese anche ragazze madri e minori, anziani, malati); promozione, attuazione e sostegno di progetti e iniziative volte alla tutela della famiglia, dei minori, degli anziani, dei malati, delle persone diversamente abili e in generale dei più indifesi (anche in paesi colpiti da calamità, guerre, miseria);

- pellegrinaggi per la crescita spirituale dei propri membri, aperti anche ai frequentatori della Chiesa del Sacro Cuore e ad altri fedeli e simpatizzanti e ai componenti di altre fraternità;
- ogni altra attività di promozione a attuazione dei valori del Vangelo che sia in sintonia con gli scopi.

3.2 Per il perseguimento delle sue finalità, l'“OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele” collabora con altre fraternità, con gruppi, movimenti ed associazioni ecclesiali, i giovani, i singoli, le famiglie, le istituzioni laiche e confessionali, strutture educative e sociali nonché con le altre componenti della famiglia francescana.

3.3 Per il raggiungimento dei propri scopi associativi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio dell'“OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele” è costituito da:

a) quote annuali associative e contributi da parte dei propri aderenti;

b) offerte, libere contribuzioni da parte di simpatizzanti, iniziandi, novizi;

c) donazioni e lasciti;

d) eccedenze annue delle entrate sulle uscite da riportare all'esercizio successivo;

e) beni mobili e immobili, che per acquisti, eredità, legati, donazioni e devoluzioni di qualsiasi natura da parte di enti o privati vengono comunque in proprietà della stessa.

ART.5 - APPARTENENZA

5.1 Sono membri dell'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele" i cattolici di ogni ceto e condizione, siano essi laici, uomini e donne, - o chierici secolari (diaconi, sacerdoti, Vescovi) che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, dopo un adeguato periodo di frequentazione per conoscenza e formazione (come "iniziandi") e un ulteriore periodo di formazione di almeno 1 anno quali "ammessi" (chiamati anche "novizi"), abbiano fatto la Professione (che può essere perpetua o eccezionalmente temporanea per un periodo non superiore ad un anno) della Regola dell'Ordine Francescano Secolare (divenendo così "Professi" o associati), il tutto in base a quanto stabilito dalle CCGG, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile.

5.2 La partecipazione alla vita di Fraternità è presupposto

essenziale per l'appartenenza all'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele" e un impegno per ciascuno dei membri. Le CCGG, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile, regolano i vari aspetti di detta partecipazione e delle assenze, inclusi il ritiro volontario, la sospensione, la cessazione volontaria, la decadenza, il trasferimento.

5.3 Il francescano secolare, come singolo e come Fraternità, deve curare la propria vocazione e formazione, promuovere esperienze di condivisione (anche con altri movimenti e realtà ecclesiali, pur garantendo come prioritaria la propria vocazione francescana che si attua nella vita di Fraternità), crescere nella fede, nella conoscenza della Dottrina e del Magistero della Chiesa Cattolica, oltre che della Regola, nell'attività di apostolato attivo con la preghiera personale e comunitaria, la lettura della Sacra Scrittura, la partecipazione ai Sacramenti e alla vita di fraternità, la pratica della carità.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

6.1 Organi dell'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele" sono:

a) l'Assemblea (o Capitolo) che tratta gli argomenti che interessano la vita della fraternità e la sua organizzazione e che ogni tre anni elegge, con il voto dei Professi (perpetui e temporanei) della Fraternità a norma della Regola e delle CCGG (escluso chi è stato sospeso o si è

	temporaneamente ritirato e chi è stato escluso in conformità	
	a quanto previsto dall'art. 77.4 CCGG) il Ministro e gli	
	altri componenti del Consiglio.	
	b) Il Consiglio: è composto da un numero di Professi (scelti	
	esclusivamente tra quelli perpetui, come precisato al	
	successivo Art. 10; non possono farne parte i professi	
	temporanei) da 5 (cinque) a 12 (dodici), oltre al Ministro.	
	Il numero dei membri del Consiglio può essere modificato, con	
	le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto,	
	dall'Assemblea appositamente riunita (c.d. Assemblea in sede	
	precapitolare), prima dell'Assemblea convocata per l'elezione	
	degli Organi sociali.	
	Del Consiglio fa, inoltre, parte di diritto l'Assistente	
	Spirituale (frate del primo Ordine o Sacerdote Diocesano o	
	altra persona - anche laica - adeguatamente preparata) con	
	diritto di voto, escluse le questioni economiche.	
	c) Il Ministro, che segue il funzionamento degli uffici ed	
	esercita i compiti di cui all'art. 51 delle CCGG.	
	6.2 Il Consiglio procede all'assegnazione ai vari membri	
	eletti dall'Assemblea degli uffici (incarichi di servizio),	
	vale a dire: Vice Ministro, Tesoriere, Segretario,	
	Responsabile delle attività formative e caritative e di	
	eventuali altri uffici individuati dall'Assemblea.	
	6.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Ministro,	
	le sue funzioni vengono assolte dal Vice Ministro.	

6.4 In caso di vacanza delle altre cariche prima della naturale scadenza del Consiglio, lo stesso Consiglio provvederà entro 30 giorni, alla nomina del membro mancante tra i Professi della Fraternità che hanno ottenuto il punteggio più alto dopo i Consiglieri eletti a norma delle CCGG.

6.5 Il Consigliere così eletto resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

6.6 Tutte le cariche associative sono assunte gratuitamente.

ART. 7 - MINISTRO

7.1 Il Ministro ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è autorizzato a compiere tutte le operazioni necessarie presso le autorità competenti.

Il Ministro svolge i compiti di cui all'art. 51 CCGG, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile; in particolare, cura che siano attuate le decisioni del Consiglio dell'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele" nello spirito degli orientamenti degli Organi superiori dell'Ente ecclesiastico "Ordine Francescano Secolare d'Italia".

Il Ministro, inoltre, ha il compito di:

a) convocare, presiedere e dirigere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;

b) convocare ogni tre anni l'assemblea per l'elezione degli Organi sociali (c.d. assemblea elettiva) in coincidenza con

il Capitolo della Fraternità per la nomina dei nuovi

Organi/uffici sociali presentando la relazione economica;

c) rappresentare l'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele"

con le autorità ecclesiastiche e nell'ordinamento civile;

d) preparare la relazione di fine triennio da presentare in

Assemblea capitolare.

ART. 8 - IL CONSIGLIO

8.1 Il Consiglio si riunisce almeno 5 (cinque) volte all'anno

ed è convocato dal Ministro.

Il Consiglio deve, altresì, essere convocato quando ne

facciano richiesta due terzi dei suoi membri in carica.

La convocazione avviene a mezzo lettera o con modalità

telematica da far pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima

della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In

casi straordinari o urgenti, adeguatamente motivati, non si

tiene conto di dette modalità.

8.2 Il Consiglio delibera validamente con la presenza della

maggioranza dei suoi membri e a maggioranza assoluta dei

votanti per alzata di mano o a scrutinio segreto. Il

Consiglio provvede all'ordinaria e straordinaria

amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio, in

ottemperanza a quanto stabilito dalla Regola e dalle CCGG,

compatibilmente con le norme di Diritto Civile, ha inoltre il

compito di:

a) preparare la celebrazione del Capitolo elettivo della

Fraternità;

b) promuovere, animare e coordinare, nell'ambito del territorio, la vita e le attività dell'Ordine Francescano Secolare e il suo inserimento nella Chiesa Particolare;

c) elaborare, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine Francescano Secolare, il programma formativo di lavoro della Fraternità e curarne la divulgazione ai suoi membri;

d) come costruttori di pace: promuovere attività caritative, di integrazione sociale e dialogo interculturale;

e) decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e degli affari economici della Fraternità: ambiti nei quali l'Assistente non ha diritto di voto;

f) adempiere agli altri doveri indicati nelle CCGG, specialmente all'art. 50, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile, e necessari per il raggiungimento dei propri scopi.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Ministro o da chi ne fa le veci.

	L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta	
	richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai	
	sensi dell'art 20 cod. civ..	
	L'assemblea viene altresì convocata dal Ministro o da chi ne	
	fa le veci o dal Consiglio per l'elezione degli Organi	
	Sociali, per le modifiche del presente Statuto ed ogni qual	
	volta il Consiglio lo ritenga utile e opportuno a norma delle	
	CCGG.	
	9.2 Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante avviso	
	scritto (tramite fax, e-mail/PEC o raccomandata) da far	
	pervenire ai membri della Fraternità di cui all'Art. 5)	
	almeno un mese prima della data fissata per la riunione.	
	La convocazione dovrà indicare la data, l'ora, ed il luogo	
	della riunione, di prima convocazione e (eventuale) seconda	
	convocazione, nonché l'ordine del giorno.	
	In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide	
	le riunioni cui partecipino di persona tutti gli associati.	
	9.3 L'Assemblea in sede precapitolare, l'assemblea elettiva e	
	quella convocata per le modifiche dello Statuto delibera in	
	prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno	
	dei Professi aventi diritto al voto; in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei Professi aventi diritto al voto	
	presenti.	
	9.4 In ogni altra ipotesi, salvo quanto disposto dal	
	successivo Art. 15, punto 15.3, l'assemblea delibera in prima	

convocazione con la presenza di almeno la metà dei Professi

aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia

il numero dei Professi presenti, aventi diritto al voto.

9.5 In ogni caso, salvo quanto disposto dal successivo Art.

15, punto 15.3, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a

maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, per

alzata di mano o a scrutinio segreto.

9.6 Quando l'Assemblea è elettiva, preliminarmente, a cura

del presidente dell'Assemblea, viene nominato il segretario

che redige il verbale e due scrutatori e si verificano le

situazioni di incompatibilità e ineleggibilità dei Professi.

9.7 Gli organi dell'Associazione e tutti gli eletti, durano

in carica tre anni.

9.8 Il Ministro può essere eletto per due trienni

consecutivi. Quando circostanze eccezionali lo richiedono,

può essere eletto per la terza ed ultima volta. Per questa

elezione del Ministro, sarà necessaria la maggioranza dei due

terzi dei voti dei presenti aventi diritto al voto ottenuta

nel primo scrutinio.

9.8 I Membri del Consiglio possono essere eletti per più

successivi trienni. A partire dalla terza e successiva

elezione, sarà necessario che i nominativi ottengano la

maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti aventi

diritto al voto.

9.9 Per quant'altro non specificato nel presente Statuto,

relativamente alle norme che regolano l'elezione alle cariche, si applicano la Regola e le CCGG che questo Statuto recepisce, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile.

ART.10 - ELEZIONI - VOTAZIONI E CONFLITTO DI INTERESSI

10.1 Le elezioni degli Organi Sociali (Ministro e Membri del Consiglio) sono di competenza dell'Assemblea e avvengono a norma del diritto della Chiesa e delle Costituzioni, in quanto compatibili con le norme di Diritto Civile.

10.2 Hanno voce passiva (possono essere eletti) soltanto i Professi perpetui tranne:

a) Professi ritirati volontariamente o incorsi nella sospensione;

b) Professi incorsi in altre situazioni di esclusione previsti dalle CCGG e dal diritto canonico.

10.3 Non hanno diritto di voto (voce attiva) i Professi:

a) sospesi dalla Fraternità o temporaneamente ritirati;

b) esclusi dal computo degli aventi diritto al voto a motivo dell'impossibilità oggettiva a partecipare alla vita di Fraternità per validi motivi (di salute, famiglia e/o distanza)

10.4 Coloro che assumono la legale rappresentanza (Ministro e/o membri del Consiglio di Fraternità) non possono essere in conflitto di interessi (personale o di propri congiunti) nell'amministrazione e/o gestione del patrimonio della

Fraternità.

ART. 11 - CONTRIBUTIONI

11.1 "L'OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele" si sostiene economicamente principalmente con i contributi di Professi, iniziandi e novizi.

11.2 In spirito di corresponsabilità e compartecipazione ogni francescano secolare contribuisce secondo le sue possibilità alla vita e al sostentamento dell'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele" versando una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio nella prima seduta all'inizio di ogni anno, tenuto conto della contribuzione deliberata per il Consiglio di livello superiore.

11.3 Deroche al presente articolo, dovute a particolari casi di indigenza, sono individuate e trattate, con la dovuta discrezione e delicatezza, dal Consiglio, sempre tenendo presente le necessità dei livelli superiori che saranno, eventualmente garantite dalla cassa di Fraternità. 4. Le contribuzioni annue deliberate come al punto 2 vanno inviate al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno solare.

ART. 12 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale ed economico decorre dal primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Il rendiconto delle entrate e uscite (bilancio consuntivo) redatto a cura del Tesoriere con la previsione economica per

il successivo esercizio (bilancio preventivo), accompagnato da una relazione finanziaria redatta dal Ministro, dovrà essere approvato dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro sei mesi nei casi previsti dalle disposizioni di legge ovvero qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano.

Per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo sono richieste le maggioranze previste dall'Art. 9, punto 9.4, del presente Statuto.

ART. 13 - INVENTARIO DEI BENI

Entro tre mesi dal Capitolo elettivo il Tesoriere ed il Segretario debbono procedere all'inventario dei beni dell'Associazione, da aggiornare e controllare periodicamente.

ART.14 - AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

14.1 La gestione patrimoniale è suddivisa in:

a) atti di ordinaria amministrazione: che riguardano la normale gestione dei beni e tendono alla conservazione del patrimonio e all'impiego dei suoi frutti;

b) atti di straordinaria amministrazione: quelli che ineriscono in modo determinante alla sostanza del patrimonio, alla sua stabilità, natura o struttura materiale e/o giuridica ovvero alla sua idoneità a conseguire i fini della Associazione che ne è titolare.

14.2 Gli atti di vendita e/o cessione e/o comunque di gestione di beni immobili e gli investimenti di somme di

denaro di importi rilevanti sono atti di amministrazione straordinaria e richiedono il previo consenso scritto del Consiglio Nazionale dell'Ente ecclesiastico "Ordine Francescano Secolare d'Italia".

14.3 La mancanza di detto preventivo consenso scritto determina la responsabilità personale di chi ha posto in essere l'atto di straordinaria amministrazione. Il Ministro o, in sua vece, il Vice Ministro, previa delibera del Consiglio dell'"OFS Fraternità Sacro Cuore San Raffaele", possono accettare a nome dell'Associazione offerte, donazioni e lasciti di qualsiasi importo.

Art. 15 - ESTINZIONE PATRIMONIALE

15.1 Nel caso in cui l'Associazione cessi per mancanza di associati professi, la proprietà di tutti i suoi beni deve essere trasferita all'Ente ecclesiastico "Ordine Francescano Secolare - Fraternità di Lombardia", avente finalità analoghe all'Associazione.

15.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, la proprietà di tutti i suoi beni deve essere trasferita alla Fraternità "Sacro Cuore San Raffaele" canonicamente retta, avente finalità analoghe all'Associazione.

15.3 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, cod. civ., dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e

delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 16 - MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sociale devono essere approvate dall'Assemblea, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Professi aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti; in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il numero dei Professi aventi diritto al voto presenti.

ART. 17 - DIVIETI ED OBBLIGHI

17.1 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

17.2 E' fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in conformità a quanto previsto dall'art 15 del presente Statuto.

17.3 E' fatto obbligo o di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

17.4 La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.18 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente

Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia,

nonché alle norme dettate da Regola, Costituzioni Generali

dell'Ordine Franciscano Secolare e Rituale approvati dalla

Santa Sede ed alle norme del Diritto Canonico, in quanto

compatibili con le norme di Diritto Civile.

F.TO ANNA TERESA FRANCO

F.TO MESSINA FRANCESCO

F.TO MARIA DEVOTI

F.TO ROBERTO RICCARDO CECCUCCI

F.TO ROSA LUCIA GORLIN

F.TO TERRANOVA VINCENZO

F.TO GIANFRANCO BENETTI, NOTAIO